

Provvedimento n. 4 del 30 settembre 1993

- **Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Spa;**
- **Fondazione C.R. di Pescara e Loreto Aprutino;**
- **Fondazione C.R. della Provincia di Teramo;**
- **Fondazione C.R. di Terni e Narni;**
- **Fondazione C.R. di Perugia;**
- **Fondazione C.R. di Spoleto;**
- **Fondazione C.R. di Jesi;**
- **Fondazione C.R. di Fermo;**
- **Fondazione C.R. di Rieti;**
- **Fondazione C.R. della Provincia di Chieti.**

## **LA BANCA D'ITALIA**

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTA la propria comunicazione del 20 aprile 1993, con la quale ha disposto l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA la documentazione acquisita nel corso della suddetta istruttoria;

CONSIDERATO il parere espresso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge n. 287/90, nell'adunanza del 3 settembre 1993;

CONSIDERATE le seguenti circostanze: è stata comunicata la sottoscrizione di un accordo tra la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Spa e le Fondazioni sopra elencate, controllanti Casse di Risparmio dell'Italia Centrale. L'accordo prevedeva la costituzione di una finanziaria di partecipazione denominata "Casse di Risparmio e Cariplo Holding Spa". Le parti sarebbero risultate titolari individualmente di una quota di capitale variabile tra l'8,33% e l'11,11%.

La predetta finanziaria avrebbe avuto, tra l'altro, i compiti: a) di programmazione e coordinamento "delle politiche di espansione territoriale e di definizione dei prodotti offerti alla clientela" e la razionalizzazione delle partecipazioni; b) di costituzione di due "organismi" controllati, deputati, l'uno allo specifico compito di consentire alle banche la fruizione di un Centro E.D.P., l'altro all'espletamento di alcuni servizi generali.

La Banca d'Italia, nella citata comunicazione del 20 aprile 1993 in cui si notificava l'avvio dell'istruttoria, ha ipotizzato che la previsione sub a) fosse inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 287/90, in particolare nella parte in cui vengono individuate - tra le attività che, se in grado di incidere in modo sensibile sulle condizioni di mercato, integrano intese aventi per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza - le attività consistenti nel "ripartire i mercati".

Le parti aderenti all'accordo detengono significative quote di mercato in parti rilevanti del mercato nazionale, in particolare nelle regioni Umbria e Abruzzi. Al 31.12.1992, le quote di mercato congiunte nelle predette regioni sono rispettivamente pari al 35,11% e al 35,65% del totale regionale dei depositi, al 28,69% e al 27,30% del totale regionale degli impieghi.

La Banca d'Italia ha pertanto fatto presente alle parti che le predette attività, in quanto poste in essere da imprese in grado di incidere in maniera consistente sulle condizioni del mercato, avrebbero potuto integrare un'intesa vietata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 287/90.

Le parti, nel corso dell'istruttoria, hanno preso atto dei rilievi critici per i profili di concorrenza riguardanti le citate clausole e hanno assunto l'impegno di modificare l'accordo in modo da eliminare ogni aspetto potenzialmente lesivo della concorrenza in conformità dei principi ispiratori della legge n. 287/90.

Con lettera del 9 giugno 1993 la Cariplo, in proprio e in nome e per conto delle altre parti, ha comunicato di voler soprassedere, nella fase attuale, alla prevista costituzione della finanziaria di partecipazione e ha assicurato che, qualora ne venisse ripreso l'iter costitutivo, le finalità e l'ambito operativo della stessa verrebbero riconsiderate alla luce delle osservazioni espresse dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni della legge n. 287/90. Le parti si sono inoltre impegnate a comunicare, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge n. 287/90, l'eventuale accordo nella sua nuova formulazione.

La Cariplo e le banche controllate dalle Fondazioni già aderenti all'accordo intendono comunque procedere alla realizzazione delle due strutture di servizi di cui alla lett. b) del progetto originario. A tal fine verrebbero costituiti due consorzi aventi rispettivamente per attività la gestione di un centro E.D.P. e l'espletamento di alcuni servizi generali.

L'accordo originariamente predisposto, che prevedeva la costituzione della holding finanziaria, per i compiti alla stessa assegnati concretizzava un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90. La rinuncia alla costituzione della finanziaria di partecipazione comporta una sostanziale modifica dell'intesa inizialmente sottoscritta dalle parti, rimuovendo la descritta fattispecie di intesa restrittiva della concorrenza.

In relazione a ciò, l'intesa di cui in premessa, come modificata dalla successiva rinuncia delle parti alla costituzione della società comune, non ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.

Alla luce dell'indagine condotta, la Banca d'Italia ritiene che la rinuncia alla costituzione della finanziaria di partecipazione di cui all'accordo originario e l'impegno assunto dalle parti relativamente alla formulazione di un nuovo accordo, tengono conto dei rilievi critici emersi in sede istruttoria e sono rispettosi della normativa a tutela della concorrenza, semprechè il previsto accentramento delle attività, e in particolare di quelle relative ai servizi di comunicazione, marketing e pubblicità non comporti la sistematica acquisizione di elementi informativi e forme di controllo reciproco dell'attività e delle politiche commerciali delle imprese consorziate, finalizzati alla ripartizione dei mercati.

VALUTATE le esposte considerazioni, la Banca d'Italia:

**DISPONE**

la chiusura dell'istruttoria in relazione alle ipotesi di infrazione delineate nel provvedimento di avvio del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 287/90, può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA  
*Antonio Fazio*